



Consorzio Universitario Piceno
Via Tornasacco n. 27
Ascoli Piceno 63100

DETERMINA N. 6 del 28 gennaio 2020

OGGETTO: Affidamento ai sensi dell'art. 36, co. 2 lett. a) del d.lgs. 50/2016 del servizio di sorveglianza sanitaria anni 2020-2022. (D. Lgs. 81/2008) comprensivo di corso di aggiornamento primo soccorso.
CIG: Z032BBAACD

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVO-ISTITUZIONALE

Arch. Alessandra Bovara

DATO ATTO:

- della competenza della scrivente ad assumere il presente atto in forza del Decreto del Presidente del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 8/05/2019 e della vigente normativa;
- che non esiste conflitto d'interesse fra il firmatario del presente atto e i destinatari finali dello stesso;

RICHIAMATO il Documento Unico di Programmazione 2020/2022;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell'art. 32, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

VISTI:

- l'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- le Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";
- la Deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 26 del 20 dicembre 2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2020-2022;

DATO ATTO che si rende necessario provvedere all'affidamento del servizio di sorveglianza sanitaria per gli anni 2020-2022, in ottemperanza a quanto previsto dal D.lgs. 81/2008;

PREMESSO che il Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.:

- all'articolo 18 comma 1 lettera a), obbliga il Datore di lavoro a nominare il Medico Competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal medesimo decreto;
- all'articolo 15, tra le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, prevede il controllo sanitario dei lavoratori, la programmazione della prevenzione e le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso;

- all'articolo 25 stabilisce gli obblighi del Medico Competente;
- all'articolo 29 prevede la partecipazione del Medico Competente alla valutazione dei rischi;
- all'articolo 38 stabilisce i titoli e i requisiti che il Medico Competente deve possedere per svolgere le proprie funzioni;
- all'articolo 41 definisce i contenuti della sorveglianza sanitaria;

CONSIDERATO che i lavoratori presso il Consorzio Universitario Piceno sono inferiori a n.15 e sono addetti ad attività d'ufficio e che le visite programmate nel triennio sono le seguenti:

- anno 2020 n. visite 3;
- anno 2021 n. visite 4;
- anno 2022 n. visite 3;

CONSIDERATO inoltre che nell'anno 2020 è previsto l'aggiornamento del corso per addetti di primo soccorso;

VISTI:

- la legge 30 luglio 2004, n. 191 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, recante interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica) prescrive che "Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101";
- la legge finanziaria del 2010 (articolo 2, comma 225, legge 23/12/2009, n. 191) prescrive che le amministrazioni pubbliche hanno la facoltà di fare ricorso per l'acquisto di beni e servizi agli accordi quadro conclusi dalla Consip SpA o in alternativa adottano, per gli acquisti di beni e servizi comparabili, parametri di qualità e di prezzo rapportati a quelli dei predetti accordi quadro;
- l'art. 1, comma 450 della legge 29/2006 dispone l'obbligo del ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) per tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a euro 5.000,00 e inferiore alla soglia di rilievo comunitario;

DATO ATTO che non sono attive convenzioni Consip di cui all'art. 26 comma 1 della L. n. 488/99 né accordi quadro aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli della presente prestazione in quanto allo stato attuale è confermata la sospensione per tutti i Lotti della *Convenzione Gestione integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro ed.4*;

VISTO che l'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie;

RITENUTO che:

- sia opportuno procedere ad affidamento diretto senza previa consultazione di due o più operatori economici in quanto la procedura de qua risponde:
 1. ai principi di economicità, tempestività e proporzionalità dell'azione amministrativa: considerato il valore del contratto, il ricorso alle ordinarie procedure di gara comporterebbe un inutile dispendio di risorse e di tempi per l'Amministrazione e disincentiverebbe la partecipazione dei potenziali interessati, in quanto porrebbe a loro carico oneri sproporzionati rispetto al corrispettivo contrattuale;
 2. al principio dell'efficacia, in quanto l'affidamento del servizio di che trattasi consentirà all'Amministrazione di avvalersi, di un operatore economico in possesso dei requisiti di idoneità professionale, delle attrezzature e delle qualifiche necessarie con riferimento al servizio oggetto d'appalto;

3. al principio di rotazione con riferimento all'affidamento immediatamente precedente del medesimo servizio secondo quanto previsto dal paragrafo 3.6 delle Linee Guida ANAC n. 4;

CONSIDERATO che il servizio di sorveglianza presenta le seguenti specifiche:

- a) collaborazione con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, e alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
- b) collaborazione all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza;
- c) collaborazione alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro;
- d) collaborazione alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di «promozione della salute», secondo i principi della responsabilità sociale;
- e) programmazione ed effettuazione della sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41D.Lgs. 81/08 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati
- f) istituzione, aggiornamento e custodia, sotto la propria responsabilità, di una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente;
- g) consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, della documentazione sanitaria, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e con salvaguardia del segreto professionale;
- h) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, di copia della cartella sanitaria e di rischio ed informazione riguardo la necessità di conservazione della medesima;
- i) consegna al datore di lavoro, nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. 30.06.03 n.196, dell'originale della cartella sanitaria e di rischio alla cessazione del rapporto di lavoro;
- l) informazione dei lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti;
- m) informazione di ogni lavoratore interessato sui risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 D.Lgs.81/08 e, a richiesta dello stesso, rilascio di copia della documentazione sanitaria;
- n) comunicazione per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'art. 35 D.Lgs. 81/08, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, dei risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e informazione sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
- o) visita degli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa stabilita in base alla valutazione dei rischi;
- p) partecipazione alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;
- q) trasmissione annuale per via telematica ai servizi competenti per territorio delle informazioni, elaborate evidenziando le differenze di genere, relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria, secondo il modello in Allegato 3B D.Lgs.81/08;

VISTO il preventivo proposto dal Dott. Emanuele Ricciardi per la fornitura del servizio richiesto assunto al prot. consortile al n. 1016 in data 5/12/2019 con il quale si propone:

- INCARICO MEDICO COMPETENTE E ADEMPIMENTI D. LGS. 81/08 (sopralluogo ambienti di lavoro e relativa stesura protocollo sanitario, relazione sanitaria, invio telematico all'INAIL della comunicazione dati aggregati): euro 50/anno;
- PERSONALE ADDETTO AL VIDEOTERMINALE (visita medica biennale/quinquennale comprensiva di esame ergoftalmologico mediante visiotest): euro 50/persona;
- CORSO DI AGGIORNAMENTO PRIMO SOCCORSO 4 ORE PRESSO AMBULATORIO (comprensivo del rilascio degli attestati ai sensi del D.Min. 388/03 e D. Lgs. 81/08): euro 200 + Iva;

RITENUTO pertanto procedere all'affidamento diretto senza avvalersi del Me.Pa in quanto trattasi di affidamento inferiore a € 5.000,00 come previsto dall'art. 1 comma 450 della legge 27 dicembre 2006 n. 296;

RITENUTO altresì stabilire che il contratto verrà concluso mediante scambio di corrispondenza secondo gli usi del commercio ai sensi dell'art. 32 c. 14 del D.Lgs. 50/2016, previo adempimento degli obblighi di tracciabilità finanziaria ex l. 136/2010 e s.m.i., per cui è già stato rilasciato il CIG n. Z032BBAACD;

DATO ATTO che non si ravvisano rischi di natura interferenziale;

CONSIDERATO che si è proceduto a verificare la regolarità del DURC e l'assenza di iscrizioni nel casellario delle imprese gestito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione;

DATO ATTO che il suddetto operatore ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D. Lgs n.50/2016;

RITENUTO di affidare l'appalto all'operatore economico Dott. Emanuele Ricciardi poiché il prezzo proposto dal citato operatore economico, in possesso dei requisiti di legge, è risultato congruo e conveniente in rapporto alla qualità della prestazione. Inoltre, il servizio proposto risulta rispondente alle esigenze dell'amministrazione;

ACCERTATA che la disponibilità finanziaria sul pertinente cap. n. 171 denominato "Prestazioni professionali specialistiche" del bilancio di Previsione 2020-2022, è congrua per accogliere la spesa stimata per l'affidamento del servizio in esame;

VISTI:

- gli articoli 107 e 192 del d.lgs. 267/2000, i quali hanno fissato le competenze dei dirigenti e gli elementi informativi che devono essere inseriti nella determina a contrarre;
- l'art. 26, comma 6 del d.lgs. 81/2008 e la determinazione ANAC n. 3/2008 riguardanti la disciplina del DUVRI e della materia concernente il rischio da interferenza nell'esecuzione degli appalti;
- l'art. 36, co. 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016;
- i commi 449 e 450 della L. 296/2006;
- l'art. 26 della legge 488/1999 che prevede l'utilizzo del benchmark delle convenzioni Consip, in caso di procedure svolte autonomamente;
- gli artt. 37 del d.lgs. 33/2013 e 1, comma 32 della legge 190/2012, in materia di "Amministrazione trasparente";

DATO ATTO che il presente provvedimento rispetta le regole di finanza pubblica in conformità a quanto disposto dall'art. 183, comma 8 del d.lgs. 267/2000;

VISTI l'art. 2, comma 3 e l'art. 17, comma 1 del d.P.R. 62/2013, "Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165", nonché il "Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti del Consorzio Universitario Piceno";

DETERMINA

1. di affidare l'appalto per le ragioni espresse in premessa, per l'importo stimato complessivo di euro 850,00 (oltre Iva per il solo corso di aggiornamento Primo Soccorso), considerate n. 10 visite nel triennio, a favore del dott. Emanuele Ricciardi, per gli anni 2020-2022;
2. di dare atto che eventuali visite mediche aggiuntive saranno effettuate dal medico competente al costo di euro 50/persona come da preventivo;
3. di dare atto che saranno pagate esclusivamente le visite effettuate;
4. di dare atto che il contratto sarà stipulato in modalità elettronica mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio;

5. di impegnare la spesa complessiva di euro 894,00, sul cap. 171 del bilancio di previsione 2020/2022 come segue:
 - euro 444 anno 2020;
 - euro 250 anno 2021;
 - euro 200 anno 2022;
6. di attestare, ai sensi dell'art. 9 del decreto legge 78/2009, convertito in legge 102/2009, che l'impegno di spesa adottato con il presente provvedimento risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio, nonché con le regole di finanza pubblica;
7. di dare atto che i costi relativi alla sicurezza sono pari a zero;
8. di rendere edotto l'operatore economico delle disposizioni concernenti i principi e obblighi la cui violazione costituisce causa di risoluzione del rapporto contrattuale con il fornitore, inseriti nel regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti del Consorzio Universitario Piceno, approvato con deliberazione del Consiglio d'Amministrazione n. 49 del 21/11/2017, in conformità a quanto disposto dal d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, mediante trasmissione dell'indirizzo url del sito consortile ove è pubblicato e reperibile, all'interno della sezione "Amministrazione trasparente";
9. di adempiere, con l'esecutività del presente provvedimento, agli obblighi di pubblicazione sul portale dei dati previsti dagli artt. 37 del d.lgs. 33/2013 ed 1, comma 32 della legge 190/2012;
10. di disporre la pubblicazione sul sito dell'ente delle informazioni previste dall'art. 29, comma 1 del d.lgs. 50/2016;
11. di trasmettere copia della presente per i provvedimenti di competenza:
 - al Responsabile del servizio finanziario dell'Ente;
 - al Responsabile del servizio Università Orientamento Comunicazione ed Elaborazione Dati;
 - all'amministrazione.

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVO-
ISTITUZIONALE
F.to Arch. Alessandra Bovara

**ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALL'ART. 153, COMMA 5, DEL D. LGS.
267/2000**

Si attesta che la spesa derivante dal presente provvedimento trova copertura finanziaria nel cap. n. cap. 171 denominato "Prestazioni professionali specialistiche" del Bilancio di Previsione 2020-2022.

Ascoli Piceno, 28/01/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Rag. Maddalena De Marcis

ESECUTIVITÀ

La presente determina è esecutiva ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D. Lgs. 267/2000, con effetto dalla data dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Ascoli Piceno, 28/01/2020

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVO
ISTITUZIONALE
F.to Arch. Alessandra Bovara